

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 260
a iniziativa del Consigliere Latini

Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio
generale per l'accesso ai contributi regionali

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche e si propone di garantire l'accessibilità e l'inclusione delle persone diversamente abili nei luoghi pubblici e privati della regione.

La legge regionale si inserisce in un contesto normativo più ampio a livello nazionale e europeo, che promuove l'inclusione sociale e la parità di accesso ai servizi per tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione fisica o cognitiva.

Il presente progetto di legge prevede la costituzione, presso l'assessorato competente in materia di lavori pubblici, del Registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

L'obiettivo primario dei PEBA è di individuare tutti quegli interventi ritenuti prioritari per garantire un ottimale livello di accessibilità in sicurezza ed autonomia degli edifici pubblici e degli spazi urbani. Il Piano serve quale strumento di pianificazione e programmazione degli interventi necessari al miglioramento della accessibilità, partendo dalla analisi dello stato dei luoghi per arrivare a definire gli interventi correttivi e le possibili soluzioni-tipo, costituendo un riferimento per gli approfondimenti successivi ai sensi della normativa riguardante i lavori pubblici.

I destinatari del PEBA sono le persone con disabilità fisica, sensoriale e/o cognitiva, gli anziani, i bambini, altre fasce "deboli" di popolazione, in sintesi chiunque si possa trovare in difficoltà nella relazione con uno spazio urbano destinato ad offrire un servizio pubblico. L'intervento normativo proposto consente alla Regione di individuare le Amministrazioni comunali adempienti da quelle inadempienti.

Dal quadro informativo che così si viene a costituire, la Regione può efficacemente gestire le risorse a favore delle amministrazioni adempienti, in quanto già sono pubblicamente noti ed approvati i tempi, i modi e gli importi delle azioni edilizie, urbanistiche ed amministrative da espletare per le finalità che si vogliono conseguire in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

La proposta prevede i seguenti articoli:

- art. 1 (Finalità): la necessità di un maggiore impegno da parte degli Enti locali e degli Enti di Trasporto regionali nell'applicazione della normativa sull'abbattimento delle barriere

architettoniche e fissa per l'accesso a qualsiasi contributo regionale il criterio generale del rispetto della vigente normativa in materia.

- art. 2 (Limitazioni per gli enti locali in materia di accesso ai contributi regionali): si stabiliscono i limiti per gli enti locali in materia di accesso ai contributi regionali che, entro 31/12/2024, non hanno approvato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e la perdita del diritto stesso per difformità nella realizzazione di opere pubbliche e private rispetto a quanto previsto in materia di accessibilità, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
- art. 3 (Limitazioni per gli enti di trasporto pubblico regionale in materia di accesso ai contributi regionali): si stabiliscono per gli enti di trasporto pubblico regionale gli stessi limiti di accesso ai contributi previsti per gli enti locali.
- art. 4 (Elenco degli enti inadempienti): si stabilisce che sia la Direzione tecnica competente in materia di Lavori pubblici che la Direzione competente in materia di trasporti provvedono annualmente a redigere un elenco degli Enti inadempienti e si istituiscono le competenti Commissioni tecniche sia per gli enti locali che per gli enti di trasporto pubblico.
- art. 5 (Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche – PEBA): si istituisce, presso l'assessorato competente, il Registro telematico regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) al fine di promuoverne l'adozione da parte degli enti locali, richiamando la normativa statale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (legge 41 del 1986) e di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (legge 104 del 1992). Si stabiliscono i dati che ciascuna amministrazione deve indicare nel registro: l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento e l'ammontare delle risorse stanziato. Si prevede inoltre l'informativa, con cadenza annuale, da parte dell'Assessore alla Commissione consiliare competente, mediante invio di una relazione recante l'elenco delle amministrazioni adempienti e si dispone la pubblicazione del registro sul sito istituzionale della Regione.
- art. 6 (Destinazione delle somme accantonate): Le somme annualmente accantonate dalla Regione se relative a spese per investimenti, costituiscono un fondo a destinazione vincolata per l'eliminazione delle barriere architettoniche da impegnare proporzionalmente tra gli enti.
- art. 7 (Accesso al fondo): stabilisce i criteri di accesso al fondo da parte degli enti interessati.
- art. 8 (Insufficienza del fondo): stabilisce i criteri di ripartizione fondi in caso di insufficienza degli stessi.
- art. 9 (Invarianza finanziaria): Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente e all'attuazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.